

Decreto Aiuti ter: nota di approfondimento

È stato pubblicato, nella [Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022](#), il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*.

Tra le misure contenute nel decreto-legge, si riportano di seguito le disposizioni di interesse.

Procedure di prevenzione incendi (Art. 16)

Per agevolare l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, nel caso in cui sia necessaria la valutazione del progetto antincendio da parte dei VVF, i termini per la predetta valutazione (previsti dall'art. 3, comma 3, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011) sono ridotti, fino al 31 dicembre 2024, da sessanta a trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa.

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (Art. 18)

Viene prevista una indennità una tantum, di importo pari a 150 euro, per i lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro e che non siano titolari dei trattamenti di cui all'articolo 19 del medesimo decreto-legge (Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti). Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui al citato art. 19, commi 1 e 16. L'indennità viene riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022.

L'indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.

L'indennità medesima spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

Misure per la riforma degli istituti tecnici (Art. 26)

L'art. 26 del decreto Aiuti ter prevede la revisione dell'assetto ordinamentale dei percorsi formativi degli istituti tecnici attraverso uno o più regolamenti da adottare nel rispetto dei criteri stabiliti dallo stesso art. 26, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Il fine è quello di adeguare i curricula degli istituti tecnici alle esigenze del settore produttivo nazionale, secondo gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, orientandoli anche verso le innovazioni introdotte dal Piano nazionale «Industria 4.0».

Misure per la riforma degli istituti professionali (Art. 27)

L'art. 27 del decreto in esame apporta delle modifiche al D.lgs. n. 61/2017.

Nel dettaglio, al comma 4, art. 1 del D.lgs. n. 61/2017 viene specificato che il sistema dell'istruzione professionale ha anche la finalità di favorire la transizione nel mondo del lavoro e delle professioni, anche con riferimento alle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2017, n. 205¹

Il comma 4, art. 2 del citato D.lgs. viene sostituito per specificare che *“il profilo educativo, culturale e professionale si basa su uno stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni e si ispira ai modelli promossi dall'Unione europea, in coerenza con gli obiettivi di innovazione, sostenibilità ambientale e competitività del sistema produttivo in un'ottica di promozione e sviluppo dell'innovazione digitale determinata dalle evoluzioni generate dal Piano nazionale «Industria 4.0» e di personalizzazione dei percorsi contenuta nel Progetto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a)”*.

Viene inoltre prevista l'adozione di linee guida da parte del Ministero dell'istruzione finalizzate a prevedere la semplificazione in via amministrativa degli adempimenti necessari per i passaggi tra i sistemi formativi².

All'Allegato A, comma 1, lettera b), del citato D.lgs. viene specificato che il profilo educativo culturale e professionale dei percorsi di I.P. ha anche lo scopo di costituire figure professionali, in coerenza con la strategia di transizione digitale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in grado di assumere adeguate responsabilità anche con riferimento alle tecnologie di cui al suddetto articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Infine, viene prevista l'adozione di linee guida da parte del Ministero dell'istruzione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, per definire le misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione per la filiera tecnica e professionale per la realizzazione dello Spazio europeo dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di istruzione e formazione professionale.

Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale (Art. 28)

In attuazione del PNRR, al fine, in particolare, di rafforzare il raccordo permanente con le filiere produttive e professionali di riferimento degli istituti tecnici e professionali, di ridurre il divario tra domanda e offerta di competenze, l'art. 20 del decreto-legge in esame istituisce, presso il Ministero

¹ “Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A”.

² Modificato art. 8 del D.lgs. n. 61/2017.

dell'istruzione, l'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, con funzioni consultive e di proposta per il miglioramento del settore. Le relative modalità di funzionamento sono disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione e individuati anche tra le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative.

Norme in materia di delocalizzazione o cessione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi (Art. 37)

L'art. 37 apporta alcune modifiche alla procedura preventiva, introdotta dalla legge di bilancio 2022, che è tenuto a esperire il datore di lavoro, che nell'anno precedente abbia occupato mediamente almeno 250 dipendenti³, che intenda procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50.⁴

Preliminarmente, si ricorda che: il datore di lavoro di cui sopra che intende procedere alla predetta chiusura è tenuto a darne comunicazione per iscritto – almeno 90 giorni prima dell'avvio della procedura di cui all'art. 4 della legge n. 223/1991 – alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro⁵.

L'art. 37 del decreto Aiuti ter modifica il comma 227, art. 1 della legge n. 234/2021: sono nulli i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della suddetta comunicazione o prima dello scadere del termine di centottanta giorni (e non più novanta giorni) ovvero del minor termine entro il quale è sottoscritto il piano di cui al comma 233 della medesima legge.

L'art. 37 in esame modifica il comma 231, art. 1 della predetta legge: viene mutato il termine, da trenta a centoventi giorni dalla presentazione, entro il quale è discusso il piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura con le rappresentanze sindacali, alla presenza dei rappresentanti delle regioni interessate, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico e dell'ANPAL.

L'art. 37 in esame sostituisce i periodi terzo, quarto e quinto del comma 235, art. 1 della predetta legge con i seguenti: "In caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92 innalzato del 500 per cento. In caso di sottoscrizione del piano il datore

³ Datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti.

⁴ La norma non si applica ai datori di lavoro che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.

⁵ Comma 224, art. 1, l. n. 234/2021

di lavoro comunica mensilmente ai soggetti di cui al comma 224 lo stato di attuazione, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese. Il datore di lavoro dà comunque evidenza della mancata presentazione del piano ovvero del mancato raggiungimento dell'accordo sindacale di cui al comma 231 nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254”.

Viene inoltre abrogato il comma 236, art. 1 della l. 234/2021⁶ e viene introdotto il comma 237-bis: “Sono in ogni caso fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.

Il comma 2 dell'art. 27 in argomento dispone inoltre che:

“Nel caso in cui, all'esito della procedura di cui all'articolo 1, commi 224 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il datore di lavoro cessa definitivamente l'attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 40 per cento di quello impiegato mediamente nell'ultimo anno, a livello nazionale o locale ovvero nel reparto oggetto della delocalizzazione o chiusura, lo stesso è tenuto alla restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti di attività di cui alla presente disposizione, e rientranti fra quelli oggetto di iscrizione obbligatoria nel registro aiuti di Stato, percepiti nei dieci anni antecedenti l'avvio della procedura medesima, in proporzione alla percentuale di riduzione del personale. Fino alla completa restituzione delle somme di cui al primo periodo al soggetto debitore non possono essere concessi ulteriori sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili. Il provvedimento delle singole amministrazioni che hanno erogato i predetti benefici che dà atto della sussistenza dei presupposti per la restituzione ai sensi della presente disposizione costituisce titolo per la riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Le somme in tal modo riscosse sono riversate in apposito capitolo di bilancio e sono destinate per processi di reindustrializzazione o riconversione industriale delle aree interessate dalla cessazione dell'attività”.

La disposizione in esame trova applicazione anche per le procedure avviate antecedentemente alla data dell'entrata in vigore del decreto Aiuti ter e non ancora concluse.

Viene inoltre specificato che, qualora alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 224, della legge n. 234/2021, sia già stata effettuata, il termine di cui all'articolo 1, comma 231, entro il quale lo stesso deve essere discusso, è comunque pari a centoventi giorni.

Per quanto non riportato, si rinvia al decreto in esame.

⁶ “In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale di cui al comma 231, qualora il datore di lavoro, decorsi i novanta giorni di cui al comma 227, avvii la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova applicazione l'articolo 4, commi 5 e 6, della medesima legge n. 223 del 1991”.